
CAPITOLATO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI OPERE D’ARTE NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023

Articolo 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di movimentazione, trasporto e collocamento delle opere d’arte.

I servizi saranno espletati secondo quanto previsto dal presente Capitolato e comunque secondo le indicazioni e in stretto raccordo con i referenti degli uffici comunali presso le sedi interessate dalle attività di movimentazione.

Articolo 2 – DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto per 12 mesi indipendentemente dal raggiungimento dell’importo contrattuale in tale termine. Qualora l’importo contrattuale venga invece raggiunto entro un termine minore, il contratto avrà scadenza a seguito del raggiungimento di tale importo.

Articolo 3 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’importo complessivo dell’appalto, quale importo massimo spendibile per il periodo del contratto, è pari a euro 40.974,96 oltre IVA.

Si precisa che, trattandosi di appalto affidato sotto forma di accordo quadro, l’importo di cui sopra non è in alcun modo impegnativo, né vincolante per l’Amministrazione comunale, talché, se alla scadenza del contratto non fosse raggiunto, l’appaltatore non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.

L’affidamento e la stipula dell’accordo quadro non sono dunque fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/servizio, costituendo l’accordo quadro unicamente la regolamentazione dell’individuazione dell’operatore economico, soggetto del contratto, con il quale avviare i successivi atti attuativi (ordini per i servizi/forniture) e per la fissazione delle condizioni e dei prezzi unitari degli interventi richiesti in base alle risultanze del preventivo.

In particolare, i prezzi unitari sono quelli risultanti dal “modello dettaglio economico” presentato dall’appaltatore in sede di offerta e sono comprensivi di ogni spesa che renda operative le attività e i servizi, ad esclusione della sola IVA.

Ai sensi dell’art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023, i costi stimati della manodopera ammontano ad € 11.342,40. Il C.C.N.L. preso come parametro di riferimento dalla Stazione Appaltante è il C.C.N.L. Logistica, trasporto merci e spedizione. Resta comunque ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che un eventuale costo inferiore della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

La valutazione dei costi per la sicurezza, data la natura del contratto nella forma dell’accordo quadro, se necessaria sarà effettuata di volta in volta in base alla tipologia di servizio/intervento richiesto. Valutata la presenza di rischi da interferenza sarà parimenti redatto il DUVRI, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per la sede e/o le sedi coinvolte dai servizi.

Articolo 4 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare, al momento della stipula del contratto, un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione dell'appalto e nella gestione del contratto. Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo eseguito nei confronti del Referente si intenderà eseguito all'appaltatore medesimo.

Articolo 5 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Nell'ambito delle attività dell'oggetto dell'accordo quadro l'appaltatore dovrà provvedere al trasferimento nei nuovi depositi di Santa Maria Novella dei beni attualmente conservati nei depositi di Via Palazzuolo, del Mezzanino di Palazzo Vecchio e del cd. Appartamento del Museo Novecento, fatta salva la possibilità di eventuali ulteriori movimentazioni che dovessero rendersi necessarie nel periodo di vigenza dell'accordo quadro tra le sedi comunali di pertinenza dei Musei Civici Fiorentini, come qui di seguito elencate, o sedi diverse ubicate nel territorio fiorentino:

- Musei Civici Fiorentini: Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Museo Stefano Bardini, Museo Novecento, Fondazione Salvatore Romano, Museo della Cappella Brancacci, Galleria Rinaldo Carnielo

- Depositi: Mezzanino di Palazzo Vecchio, Via Palazzuolo, Appartamento del Museo Novecento, Santa Maria Novella, San Gaggio in via Senese, cantina nel complesso delle Oblate

- Ufficio Catalogo dei Musei Civici presso la biblioteca delle Oblate

Si precisa fin d'ora che la prima movimentazione da effettuare, che costituirà l'oggetto del primo contratto attuativo, riguarderà il trasferimento di opere dal deposito di via Palazzuolo al deposito di Santa Maria Novella. Tale prestazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 24 novembre 2023, secondo un cronoprogramma da concordare con la Amministrazione.

L'amministrazione comunale si riserva di:

- ordinare i servizi sopra indicati per mezze giornate di lavoro, anche non consecutive;
- variare la distribuzione delle ore dei servizi e la tipologia delle forniture chiedendone la conversione in base ai costi dettagliati nell'offerta.

Articolo 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E CONTRATTI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

Per l'attivazione dei singoli interventi nell'ambito dell'Accordo Quadro, l'appaltatore riceverà specifica richiesta dalla stazione appaltante con la descrizione della movimentazione/trasloco da realizzare, dell'elencazione di massima dei beni e materiali da movimentare, dei tempi indicativi per l'inizio e fine delle attività e con l'invito a quantificare le ore necessarie da fruire sulla base delle condizioni e dei prezzi di affidamento di cui all'accordo quadro, previo eventuale sopralluogo dei luoghi e degli ambienti interessati dalle operazioni. L'affidatario dovrà indicare, fra l'altro, le ore di lavoro ritenute necessarie, i mezzi e/o i veicoli e il numero di unità di personale da impiegare. Le attività per i servizi ordinati dovranno essere svolte secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dai referenti comunali. Per il computo delle ore lavoro necessarie non vanno ricompresi i tempi di percorrenza dalla sede dell'appaltatore alla sede dove devono essere effettuati i servizi e viceversa così come i tempi per la pausa pranzo del personale impiegato secondo le previsioni del contratto di lavoro applicato.

A seguito dell'esame e della valutazione di quanto sopra, l'operatore economico appaltatore riceverà apposita pec di accettazione del preventivo con l'ordine di eseguire le attività previste al prezzo complessivo calcolato sulla base dei prezzi unitari stabiliti dall'accordo quadro.

Terminate le prestazioni, l'appaltatore dovrà trasmettere al RUP il Rapporto di lavoro in cui dovrà fare riferimento a:

- sede ove si è svolto il servizio;
- data;
- numero e generalità dei operatori coinvolti nell'esecuzione;
- totale delle ore impiegate;
- indicazione degli automezzi utilizzati.
- imballaggi utilizzati

Detto rapporto dovrà essere firmato dai referenti delle sedi interessate dal servizio.

Il corrispettivo di quanto sopra sarà liquidato entro i termini previsti dalla normativa vigente previa presentazione della fattura in formato digitale come specificato più oltre e verifiche della stazione appaltante sull'esatta prestazione delle attività e servizi preventivati. La liquidazione verrà sospesa a seguito di eventuali contestazioni di cui al successivo art. 13.

In casi eccezionali in cui si rendano necessarie movimentazioni di urgenza, l'appaltatore dovrà essere in grado di intervenire entro 24 ore dalla richiesta della stazione appaltante.

Qualora le prestazioni siano svolte in orario festivo e/o notturno, saranno applicate sui prezzi contrattuali le maggiorazioni previste per la manodopera dal C.C.N.L. applicato dall'appaltatore.

Articolo 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il progetto prevede i seguenti servizi e forniture:

- Movimentazione dei beni a cura di personale altamente qualificato e facilmente riconoscibile, dotato di guanti idonei alla manipolazione delle opere d'arte e di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale;
- Protezione delle opere nei trasferimenti con imballaggi, prevalentemente morbidi e semirigidi;
- Imballaggio delle opere nella sede di provenienza, disimballaggio delle medesime nella sede di destinazione, fornitura di tutti i materiali di imballaggio necessari e ritiro degli stessi al termine del servizio;
- Trasporto delle opere tra le sedi di provenienza e di destinazione con mezzi fine art di dimensioni congrue ai carichi da trasportare, dotati di meccanismi di blocco delle opere, idonee sospensioni pneumatiche, climatizzazione e sistema di sicurezza satellitare, con almeno due autisti muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta dell'autocarro con carico, anche durante le soste;
- Utilizzo di idonea scala aerea, con operatore specializzato (manvratore), per il trasferimento delle opere di piccole e medie dimensioni dal deposito del Mezzanino di Palazzo Vecchio (a circa 19 m di altezza) al piano stradale (via della Ninna), al fine di ridurre il più possibile i tempi dello sgombero dei locali;
- Utilizzo di idonea scala aerea, con operatore specializzato (manvratore), a discrezione dell'impresa affidataria del trasporto, per il trasferimento delle opere di piccole e medie dimensioni dalla corte interna della pertinente area del complesso di Santa Maria Novella al piano dei nuovi depositi (a circa 5 metri di altezza), nel caso in cui il corrispondente ascensore non fosse ancora in funzione per le date delle movimentazioni, al fine di ridurre il più possibile i tempi del servizio;
- Sistemazione delle opere nella sede di destinazione, con appendimento dei dipinti a griglie o a parete e collocamento su scaffali o basamenti, compresa la fornitura di ganci e attaccaglie;

- Provvista di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento a regola d'arte delle attività sopra elencate.

Le attività sopra descritte dovranno svolgersi sotto la supervisione di un responsabile dell'istituzione proprietaria dei beni oggetto delle movimentazioni, il quale avrà facoltà di disporre la messa in opera di tutti gli accorgimenti che riterrà opportuni per la sicurezza delle opere.

Il progetto prevede che l'impresa affidataria provveda a propria cura e spese, direttamente o tramite soggetti terzi specializzati, a fare arrivare nei luoghi deputati e a fare uscire i mezzi occorrenti per lo svolgimento delle attività, come sopra descritti, procurandosi i necessari permessi e ottemperando a tutti i relativi adempimenti, con la sola eccezione dell'esonero dal pagamento della TOSAP, ove prevista. In caso di ricorso a soggetti terzi specializzati, l'impresa affidataria dovrà coordinare le attività e prestare ogni opportuna assistenza per la sicurezza delle opere oggetto delle movimentazioni.

Si stima, in via del tutto indicativa, il seguente fabbisogno:

- Per tutte le attività di imballaggio/disimballaggio, movimentazione e collocamento delle opere (su griglie, a parete, su scaffali o su basamenti), compresi il carico e lo scarico di mezzi di trasporto e scale aeree, i servizi a bordo camion e ogni altro adempimento spettante agli operatori delle squadre dell'impresa affidataria, si prevedono:
circa 400 ore/uomo lavorative
- Per le attività di trasferimento delle opere dalle rispettive collocazioni al piano stradale o viceversa (su strada pubblica ma con esonero dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico) mediante l'utilizzo di idonea scala aerea fino a 19 metri di altezza, con operatore specializzato, si prevedono:
circa 20 ore lavorative
- Per le attività di trasferimento delle opere dalle rispettive collocazioni al piano stradale o viceversa (in cortili interni ai musei, senza occupazione di suolo pubblico) mediante l'utilizzo di idonea scala aerea fino a 5 metri di altezza, con operatore specializzato, si prevedono
circa 20 ore lavorative
- Per il trasferimento delle opere con idoneo mezzo di trasporto tra le sedi sopra elencate, soste comprese, si prevedono:
circa 40 ore lavorative
- Ai fini della protezione delle opere nei trasferimenti, si prevede una superficie complessiva di circa 1.525,00 mq da imballare, indicativamente, nel modo seguente:
 - 60% imballaggio morbido
 - 38% imballaggio semirigido
 - 2% con cassa museale semplice o gabbia lignea
- Per l'appendimento dei dipinti è prevista la fornitura di ganci (da griglie o da parete) e di doppie attaccaglie per:
circa 931 opere

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si rimanda al rispetto degli standard vigenti in materia di trasporto, imballaggio / disimballaggio e movimentazione di opere d'arte.

Le operazioni di imballaggio e trasporto dovranno in particolare rispettare le specifiche indicate nell'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei D.M. 10 maggio 2001 (Ambito VI – Sottoambito 1 – 6. Movimentazione – 6.7. Imballaggio) e Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei D.M. 10 maggio 2001 (Ambito VI – Sottoambito 1 – 6. Movimentazione – 6.8. Trasporto).

Articolo 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto all'esecuzione di quanto prevede il presente capitolato con la migliore diligenza ed attenzione.

L'appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore, al momento della stipula del contratto, dovrà comunicare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il nominativo del Datore di Lavoro per la Sicurezza, del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.

L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

L'affidatario dovrà eseguire le operazioni di imballaggio/disimballaggio, trasporto, movimentazione, collocamento delle opere secondo le prescrizioni tecniche di cui all'art. 7.

Il personale dell'appaltatore impiegato nelle attività ordinate dovrà sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con il personale comunale.

L'appaltatore provvederà a propria cura e spese alla richiesta di eventuali autorizzazioni presso gli uffici competenti per l'accesso a zone con regolamentazione particolare di traffico (aree pedonali, zone a traffico limitato, ecc), nonché a qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco, all'utilizzo di spazi pubblici, ecc. tenendo indenne l'Amministrazione comunale da qualsivoglia addebito e/o contestazione da parte delle autorità competenti.

Le procedure operative e la programmazione del piano lavori per ciascun singolo servizio ordinato dovranno essere convenute con l'ufficio comunale interessato all'intervento.

L'affidatario, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare al RUP ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali specifici del servizio, alla realizzazione delle attività programmate e in generale a tutto quanto si riferisca al presente capitolato, in tale quadro l'aggiudicatario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Nell'esecuzione del presente appalto l'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose, persone o animali e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Articolo 9 - PROCEDURA IN CASO DI DANNI ALLE OPERE

Per qualsivoglia danno o perdita occorso alle opere per difetto, vizio o insufficienza di imballaggio sarà ritenuto responsabile l'affidatario del servizio, anche qualora tale danno o perdita fosse espressamente escluso dal rischio o non riconosciuto dall'Assicuratore all'affidatario del servizio, per qualunque motivata ragione.

In caso di sinistro, danno o furto delle opere, oltre agli obblighi propri di denuncia o avviso alle autorità di pubblica sicurezza o ad altri, l'affidatario dovrà avvisare il committente, Comune di Firenze, immediatamente e comunque entro e non oltre 2 (due) ore dal sinistro, dandone comunicazione scritta, anche anticipata via PEC all'indirizzo direttore.cultura@pec.comune.fi.it e all'indirizzo mail musei.civici@comune.fi.it, completa di una precisa ed esauriente relazione sull'accaduto.

Articolo 10 – CONDIZIONI E INDICAZIONI GENERALI

L'affidatario è responsabile dell'esecuzione a regola d'arte del servizio appaltato, nonché della conformità di tutti i materiali e prodotti rispetto a quanto richiesto.

I materiali e le attrezzature utilizzate dovranno essere della migliore qualità, secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato, e possedere le caratteristiche stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il committente si riserva la più ampia facoltà di verifica del servizio in ogni momento, potendone ordinare la modifica, il rifacimento e/o rimozione, a totale carico dell'aggiudicatario, delle opere mal eseguite o di scadente qualità o inadeguate, a giudizio insindacabile e motivato del committente.

In caso di compresenza sui luoghi delle operazioni di figure diverse rispetto all'appaltatore, il presente appalto è soggetto al DUVRI (Documento di Valutazioni Rischi da Interferenze).

Articolo 11 - POLIZZE ASSICURATIVE

L'operatore economico affidatario dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa per opere d'arte, per un massimale di garanzia non inferiore a euro 1.000.000,00, stipulata secondo la formula *all risks* "da chiodo a chiodo" e senza alcun tipo di franchigia.

L'affidatario dovrà inoltre produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi di:

a) Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il committente) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 2.000.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'affidatario si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'affidatario, che partecipino all'attività oggetto del presente capitolato a qualsiasi titolo;
- danni a cose in consegna e/o custodia.

b) Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 2.000.000,00 per sinistro e 2.000.000,00 per persona.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del committente, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad euro 2.000.000,00. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 12 – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023.

In caso di violazione, come previsto dal successivo art. 14, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

Il soggetto affidatario esegue in proprio il servizio affidato e vi provvederà a propria cura e spese.

E' ammesso il subappalto in conformità all'art. 119 D. Lgs. 36/2023. In sede di offerta, l'operatore economico dovrà manifestare la volontà di avvalersi del subappalto.

Nella vigenza del contratto attuativo, l'operatore economico affidatario, potrà, in coerenza con l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, stipulare contratti di subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante a cui deve essere trasmesso il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione, a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico cause di esclusione

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di essi che si intende subappaltare.

Per i subcontratti che non si configurano come subappalti si applica l'art. 119 comma 3 D. Lgs. 36/2023 e costituisce obbligo dell'affidatario comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 13 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Per la violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e in caso di tardiva, carente o incompleta esecuzione del servizio, il committente ha la facoltà di procedere all'applicazione delle sanzioni e penalità sotto riportate.

L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza a firma del RUP e trasmessa all'affidatario per le sue eventuali controdeduzioni, da rendersi in ogni caso entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, il committente provvederà ad applicare le penalità.

In caso di permanenza dell'inadempienza, il RUP ha facoltà di ordinarne l'esecuzione d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno e a spese dell'aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni arrecati al committente o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 15 giorni dalla notifica a mezzo PEC; in caso di mancato pagamento il committente farà rivalsa sulle liquidazioni ancora da emettere o sulla cauzione definitiva.

Le penalità previste sono le seguenti:

- Penalità pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati o al diverso termine stabilito dal committente;

Articolo 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'appaltatore delle condizioni riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta economica presentata, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia definitiva.

Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 122 del D. lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;
- b) perdita dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) subappalto non autorizzato o mancato rispetto del limite al subappalto;
- e) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'appalto;
- f) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
- g) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 24;
- h) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 26;

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 122, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 15 – RECESSO E CLAUSOLA CONSIPI

Salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs. 159/2011, l'Amministrazione può, per motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità di cui all'art. 123 comma 2.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Articolo 16 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata con modalità elettronica.

Tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente appalto sono a totale carico dell'appaltatore.

A tale documento si applica la normativa relativa all'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972). La spesa per l'imposta di bollo è a carico dell'affidatario.

Articolo 17 – GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 1 del D.lgs. 36/2023, pari al 2% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto da parte dell'Amministrazione.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dell'accordo quadro e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore.

In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

La garanzia sarà svincolata a conclusione dell'accordo quadro, successivamente all'emissione del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Al momento della stipula di ciascun contratto attuativo, la stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 53 comma 4, di richiedere una ulteriore garanzia del 5 % dell'importo contrattuale.

Articolo 18 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

L'Amministrazione può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, alla cui esecuzione l'appaltatore è obbligato a norma dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, con facoltà di estendere o ridurre le prestazioni del contratto fino alla misura del quinto d'obbligo, ferme restando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stipulato.

In ogni caso, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che la medesima abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle forniture oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Articolo 19 – REVISIONE PREZZI

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, ciascuna parte può chiedere una revisione dei prezzi, parziale o totale.

La richiesta di revisione dei prezzi è motivata e supportata da idonea documentazione.

L'adeguamento dei prezzi è subordinato all'espletamento di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi contenuti nella richiesta di revisione e decorre, ove accettato dalla controparte, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta.

La revisione, ove accordata, viene riconosciuta per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Articolo 20 – CLAUSOLE SOCIALI

a) Rapporto sulla situazione del personale per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti: l'operatore economico produce, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b) Assolvimento degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità: l'operatore economico produce, a pena di esclusione, dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi

dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

L'inadempimento di tali obblighi costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

c) *Obbligo di consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (per operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50) e che abbiano partecipato nei 12 mesi precedenti a procedure di affidamento finanziate in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o dai programmi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea:* l'operatore economico è tenuto a presentare apposita dichiarazione, da parte del legale rappresentante, a pena di esclusione, che attesti di non avere omesso nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione del preventivo, di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o da programmi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, la relazione di cui all'art. 47 comma 3 D.L. 77/2021.

d) *Condizione di esecuzione da adempiere al termine del contratto – Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 non superiore a 50 dipendenti:* gli operatori economici che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti e che non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 11/04/2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

e) *Condizione di esecuzione – Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi relativi al diritto al lavoro delle persona con persone con disabilità:* gli operatori economici che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Articolo 21 – PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà al pagamento dei servizi/forniture relative a ciascun ordinativo sulla base

dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio oggetto della presente procedura, esigibile a seguito di avvenuta regolare prestazione, potrà essere richiesto esclusivamente tramite emissione di fattura elettronica. La liquidazione avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatti salvi i casi di inadempienza contributiva risultante dal DURC.

Le informazioni necessarie per la completa compilazione delle fatture, onde evitare che vengano restituite per dati incompleti o inesatti, compromettendo la tempestività dei pagamenti, saranno comunicate all'operatore economico affidatario.

Articolo 22 – OSSERVANZA DELLA NORMATIVA E OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’operatore economico deve assicurare l’osservanza di tutti gli adempimenti fiscali, nella gestione della propria attività, e previdenziali, nei riguardi del proprio personale, e procederà ai necessari pagamenti a norma di legge.

L’appaltatore deve attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto.

L’appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) comunicato dall’Amministrazione.

Articolo 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.

È escluso il ricorso all’arbitrato.

Articolo 24 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L’affidatario è obbligato, per sé e per i propri collaboratori, al rispetto delle norme di comportamento contenute nel D.P.R. 16 aprile 2023 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e ss.mm.ii. e delle norme di cui al Codice di comportamento del Comune di Firenze, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 che, come previsto dall’art. 2 co. 1 lett. b) e c) del codice stesso, si applica anche ai collaboratori o consulenti dell’Amministrazione comunale nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell’ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze.

Articolo 25– DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS

Al presente appalto si applica la norma di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell’appaltatore con ex dipendenti dell’Amministrazione committente.

Articolo 26 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

L’appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.

In caso di inosservanza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.

Articolo 27 – PRIVACY

Ai sensi del GDPR 2016/679/UE (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali) e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Stazione Appaltante - Comune di Firenze, quale titolare del trattamento dei dati forniti dall’appaltatore,

informa che tali dati verranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti ai fini dell'esecuzione del servizio è obbligatorio. I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto, con le cautele ed entro i limiti imposti dalla normativa vigente. L'appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori adottano tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni relative alla Stazione Appaltante di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione del contratto.

Articolo 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

Il R.U.P.
dott.ssa Marina Gardini